



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 18/04/2023 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

RIVIEZZO CIRO, Presidente
GIALLORETO GIUSEPPE, Relatore
FERRARO RAFFAELE, Giudice

in data 18/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 339/2022 depositato il 09/09/2022

proposto da

[REDACTED] p.a. A Socio Unico - [REDACTED]

Difeso da

Davide Torcello - TRCDVD86M12I480X

Rappresentato da [REDACTED]

Rappresentante difeso da

Davide Torcello - TRCDVD86M12I480X

ed elettivamente domiciliato presso avvdavidetorcello@pec.it

contro

Consorzio Bonifica Sud - 01803490695

Difeso da

[REDACTED]
[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVV. NOTIFICA n. 6760018700 IMPOSTA CONCESSIONI STATALI 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

CONCLUSIONI

Per la ricorrente [REDACTED] S.P.A.: annullare il gravato atto; con vittoria delle spese;

Per il resistente CONSORZIO DI BONIFICA SUD BACINO MORO, SANGRO, SINELLO E TRIGNO: rigettare il ricorso; con vittoria delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Oggetto del ricorso.

In data 16/03/2022 il Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno ha notificato alla ricorrente l'avviso di notifica n. 6760018700, con il quale ha richiesto il pagamento della somma di € 2.860,66 a titolo di contributo consortile extra-agricolo nel Comune di San Salvo, relativo all'annualità 2020, oltre a quella di € 14,17 a titolo di spese di gestione avviso precedente.

Avverso il suindicato avviso di notifica ha proposto ricorso la [REDACTED] S.p.A.

Parte ricorrente ha concluso nei sensi trascritti in epigrafe.

§

2.- Motivi del ricorso.

Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:

2.1.- nullità dell'avviso di notifica impugnato per violazione dell'art. 32 c. 1 let. a) del D.Lgs. n. 46/1999 e dell'art. 6 c. 5 della L. n. 212/2000; stante la mancata previa notificazione dell'avviso bonario "Avviso 6700405750", richiamato a pag. 1 dell'avviso di notifica medesimo.

L'atto gravato è illegittimo e meritevole di annullamento poiché non è stato preceduto dalla notifica dell'avviso bonario in esso richiamato, in violazione delle disposizioni normative – indicate in rubrica – dirette a consentire al contribuente di conoscere le ragioni sottese alla pretesa impositiva al fine di poter prendere su di esse;

2.2.- nullità dell'Avviso di notifica impugnato per violazione dell'art. 1, c. 87, della L. n. 549/1995 e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 - difetto di sottoscrizione.

L'Avviso di notifica reca a metà di pag. 2, quale "firma", la seguente dicitura: "Il Responsabile del Procedimento Geom. Carmine Antenucci (Nel presente atto la firma è omessa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della Legge n. 549/1995 e dell'art. 3 del DLGS 39/1993)".

Ebbene, il gravato atto deve ritenersi viziato per difetto di sottoscrizione giacché in esso non è stato né

4.- Fase processuale.

Parte ricorrente ha presentato memoria illustrativa.

All'udienza odierna la causa è stata posta in deliberazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Per il principio processuale c.d. della ragione più liquida, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre {tale principio – ricavabile dagli artt. 24 e 111 Cost., in ragione delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio – costituisce ormai diritto vivente: cfr. Cass., SS.UU., 8 maggio 2014, n. 9936 [“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)], Cass. n. 12002/2014 [“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre"], e fra le ultime Cass. n. 32650/2021; v., per la giurisprudenza di merito, Trib. Vercelli 9 maggio 2016, Trib. Reggio Emilia 27 maggio 2015, Trib. Belluno 30 dicembre 2013, Trib. Piacenza 16 febbraio 2011 (tutte reperibili sul sito internet www.ilcaso.it)}.

Orbene, nel caso di specie sono dirimenti le argomentazioni svolte con il quarto motivo di ricorso e quindi la causa può essere immediatamente decisa nel merito sulla scorta delle stesse, prescindendosi dallo scrutinio delle ulteriori questioni, ancorché aventi natura preliminare di merito e-o pregiudiziale processuale.

In effetti, la ricorrente ha dedotto, con il suddetto motivo, che l'immobile oggetto di imposizione non trae alcuna utilità o vantaggio dalle opere realizzate e-o dalle attività svolte dal Consorzio convenuto, bensì beneficia dell'opera prestata in suo favore dall'ARAP - Azienda Regionale delle Attività Produttive.

Al riguardo, deve rammentarsi che la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha più volte affermato il principio secondo cui in tema di contributi consortili, quando la cartella o l'ingiunzione emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, ma tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris et de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi dell'art 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva

